

**ACCORDO NAZIONALE A SOSTEGNO DI
UN PROGETTO MULTIREGIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA DI SETTORE
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI FINANZIATI DA FONDIMPRESA**

Addì, 10 novembre 2004, in Roma

tra

l'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil

premesso che

- il CCNL attribuisce alle Parti sociali di settore un ruolo di indirizzo e di governo delle politiche formative nel quadro normativo di riferimento e a tale scopo istituisce uno specifico sistema bilaterale di formazione coordinato a livello nazionale dal Formedil, a livello regionale dai Formedil regionali e articolato nei territori attraverso la rete delle scuole edili;
- le parti concordano nel considerare la formazione continua una leva cardine per la crescita professionale dei lavoratori e per lo sviluppo e la competitività delle Imprese edili e che, pertanto, intendono favorire ogni iniziativa mirata a tali obiettivi, anche mediante un confronto con le Istituzioni ed altri soggetti al fine di garantire, per la realizzazione di tali iniziative congrue risorse;
- concordano, altresì, nel ritenere necessario un impegno straordinario per la promozione della cultura della sicurezza attraverso iniziative di formazione e informazione rivolte all'insieme dei lavoratori di settore, utilizzando a tale scopo a fianco del Formedil e delle scuole edili le competenze e le esperienze dei CPT

considerato che

- l'articolo n. 118 della legge 388/2000, modificato dall'articolo n. 48 della legge 289/2002, ha istituito i Fondi paritetici interprofessionali nazionali con l'obiettivo di realizzare piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, concordati tra le Parti sociali;
- il finanziamento di tale attività è garantito con i proventi del contributo dello 0,30% versato dalle Imprese ai sensi della legge 845/1978;
- in data 18 gennaio 2002, Confindustria e le Confederazioni nazionali di CGIL, CISL, e UIL hanno istituito l'Associazione Fondimpresa per tale scopo;
- Fondimpresa ha pubblicato, il 26 luglio scorso, due Avvisi per l'avvio delle attività di formazione continua a livello regionale e multiregionale;



considerato, altresì, che

- relativamente al programma multiregionale, la cui scadenza è prevista per il 20 novembre 2004, il Formedil nazionale Ente autorizzato, in quanto beneficiario della legge 40/87, ha predisposto un progetto nazionale di settore;
- il progetto prevede il coinvolgimento in qualità di sedi operative delle scuole edili in quanto Enti bilaterali di categoria, avendo gli stessi Enti acquisito positive esperienze nello svolgimento di corsi ex-lege n. 236/93, nonché di quelli rientranti nel Fondo Sociale Europeo e conseguito accreditamento presso le rispettive Regioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

- Le parti firmatarie sottoscrivono un accordo quadro di sostegno all'iniziativa inerente la partecipazione al bando multiregionale pubblicato da Fondimpresa per la formazione continua ravvisandone l'utilità e i vantaggi per l'intero settore formativo dell'edilizia.

in particolare si conviene quanto segue

1. Le Parti invitano il Formedil e gli Enti scuola edili contrattuali ad attivarsi per la realizzazione di progetti formativi finanziati con le risorse della legge 845/1978 per soddisfare le esigenze delle Imprese in ottemperanza agli Avvisi emanati da Fondimpresa.
2. Gli Organismi bilaterali di categoria, Formedil, Formedil regionali e Scuole edili, dovranno promuovere attività che rispondano ai seguenti principi:
 - coerenza dei contenuti con le effettive domande di professionalità delle Imprese edili;
 - coinvolgimento nelle attività di diverse figure professionali di area operaia, tecnica impiegatizia
 - l'utilizzo di percorsi modulari flessibili finalizzati a garantire livelli di accesso differenziati.
3. Tra gli ambiti d'intervento previsti negli Avvisi di Fondimpresa, le Parti ritengono di indicare al Formedil come prioritari i seguenti:
 - asse a) ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa;
 - asse b) competenze tecnico-professionali;
 - asse c) competenze gestionali e di processo
4. Un impegno particolare dovrà essere rivolto alla alfabetizzazione linguistica e tecnico professionale dei lavoratori immigrati e alla loro sensibilizzazione al lavoro in sicurezza.
5. Per la progettazione delle attività formative per la sicurezza il Formedil attiverà una collaborazione con la Commissione nazionale CPT, Organismo bilaterale nazionale preposto dalle parti sociali a coordinare l'attività in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la gestione nei territori delle suddette attività le scuole edili si avvarranno della collaborazione tecnica dei CPT.




6. Al fine di favorire la riuscita dell'iniziativa Formedil e CNCE Commissione Nazionale Casse Edili promuoveranno il raccordo a livello territoriale tra scuole edili e Casse Edili, con l'obiettivo di un pieno coinvolgimento delle imprese e di una registrazione dei crediti formativi acquisiti dai lavoratori dipendenti iscritti in Cassa Edile nella istituenda anagrafe dei lavoratori.

7. Gli Enti bilaterali nazionali, Formedil, CNCE, CNCPT potranno promuovere all'interno del progetto nazionale multiregionale di formazione continua una specifica azione rivolta alla qualificazione e riqualificazione del personale dipendente degli Organismi bilaterali territoriali di categoria.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



Feneal-Uil



Filca-Cisl



Fillea-Cgil



Addì 10 novembre 2004, in Roma

tra

ANCE,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

in attuazione dell'accordo del 18 dicembre 1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso

si conviene

di approvare lo Statuto della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), il cui testo è allegato al presente accordo.

Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI




Federazione Nazionale Edili
Affini e del Legno
- FENEAL-UIL -



Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini
- FILCA-CISL -



Federazione Italiana Lavoratori
Del Legno, dell'Edilizia ed
Industrie Affini
- FILLEA-CGIL -



STATUTO COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE e Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, di seguito definita CNCE, è l'organismo paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse Edili.

La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.

E' vietato alla CNCE di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

ART. 2 - SCOPI STATUTARI

La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 2 dell'accordo 18 dicembre 1998.

In particolare tali compiti riguardano:

- a. il funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni di cui all'art. 3;
- b. la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili industriali e delle Casse Edili artigiane (successivamente dette CC.EE), sulla base dei bilanci che, redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni nazionali, dovranno essere trasmessi dalle singole Casse entro il 30 giugno di ogni anno;
- c. l'attuazione dello schema unico di regolamento dell'attività delle Casse Edili;
- d. l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
- e. la proposizione alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
- f. la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle CC.EE;

- g. la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle CC.EE;
- h. la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle CC.EE. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle CC.EE;
- i. la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili;
- j. la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle CC.EE per fornire indicazioni dirette a:
- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle CC.EE;
 - concentrare la spesa sugli interventi più validi;
 - determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità delle prestazioni sul territorio;
 - l'omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la CC.EE, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle CC.EE;
 - l'esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad essa demandate.
- g. verifica di conformità degli Statuti e dei Regolamenti di tutte le CC.EE.

ART. 3 – OSSERVATORIO

La CNCE sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro e alle relative regolamentazioni attuative siglati dalle organizzazioni di cui all'art. 1.

ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La CNCE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.

Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall'ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Uno fra i membri nominati dall'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCE.

Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.

Le cariche sono gratuite.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- assumere indirizzi sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;
- definire il programma annuo di lavoro;
- decidere sull'operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
- valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
- deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per le CC.EE;
- decidere indirizzi e criteri per l'attuazione della lett. F) dell'art. 2;
- provvedere al funzionamento dell'Osservatorio;
- definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
- approvare i bilanci della CNCE;
- segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni nazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le decisioni sono prese con la maggioranza di tre quarti dei presenti.

ART. 5 – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Presidente di:

- a. rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio.
Il Presidente ha la firma sociale;
- b. sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- c. presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall'Associazione dei costruttori edili.

ART. 6 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall'art. 4.

Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 7 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.

Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:

- coordinare l'attività di tutti i livelli operativi della CNCE;
- amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- decidere l'invio delle comunicazioni alle singole CC.EE e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 8 - SEGRETERIA TECNICA

Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale di una Segreteria tecnica professionalmente qualificata.

La Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli uffici della Commissione possono essere retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

In tal caso il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione – ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati -

- dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari;
- è responsabile degli uffici della Commissione da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione dei verbali.

ART. 9 – PERSONALE

L'assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità, sentito il Direttore qualora nominato.

Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.

ART.10 – ENTRATE

Le entrate della CNCE sono costituite da:


- a. contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1;
- b. interessi attivi sui predetti contributi;
- c. somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente.

ART. 11 – BILANCIO

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre- settembre scaduto l'anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all'art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della CNCE è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.



In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.


Le Associazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n°662.

ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3/11/2004

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature, a smaller signature, and the initials 'AD'.

Addi 10 novembre 2004, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

- visto quanto disposto dall'allegato 24 al verbale di accordo del 20 maggio 2004;
- considerato che la nuova prestazione per i periodi di carenza Inail è posta a carico delle Casse Edili;
- ritenendo opportuno, peraltro, assimilare le procedure per il riconoscimento della prestazione a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere

si concorda quanto segue.

1. Il settimo comma dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro è modificato come segue.

"Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi 0,0574".

2. Il penultimo comma dell'art. 28 del ccnl è modificato come segue

"Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%). "

3. In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte della Cassa Edile all'impresa, il terzo comma dell'allegato L) al ccnl è modificato come segue:

"Malattia

OMISSIS




Infortunio e malattia professionale


- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
 - b) dal 91° giorno in poi: 0,045".
4. Le modifiche sopra indicate entrano in vigore dal 1° novembre 2004.
5. Il presente accordo sostituisce le eventuali prestazioni delle Casse Edili erogate allo stesso titolo a livello locale.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FeNEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

